

# STUDIO MARNATI

*Consulenza tributaria, societaria e crisi d'impresa*

*Commercialisti – Revisori legali*

[www.studiomarnati.net](http://www.studiomarnati.net)

---



**CONVEGNO A.P.I. del 13 dicembre 2012**

# Premesse

A partire dal 2008 le mutate condizioni economico finanziarie, che hanno prodotto una delle più gravi crisi degli ultimi decenni, hanno colpito prevalentemente le piccole e medie imprese.

Se prima, per le PMI, il focus era quello di trovare nuovi mercati di sbocco, realizzare un risparmio fiscale e, più in generale, espandere la propria attività, ora l'attenzione si è spostata sul come fronteggiare la crisi.

La conseguenza principale è che, attualmente, la domanda di consulenza da parte delle PMI è rivolta prevalentemente ai piani di risanamento e alla ristrutturazione dei debiti.

# ATTIVITA' PRELIMINARE CHE SI ARTICOLA IN 3 FASI:

**1) ANALISI DELLA SITUAZIONE AZIENDALE**

**2) DIAGNOSI DELLO STATO DI SALUTE/CRISI DELL'AZIENDA**

**3) INTERVENTO:** POSSIBILE RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO O ACCESSO AD UNA PROCEDURA CONCURSUALE

# **1) ANALISI DELLA SITUAZIONE AZIENDALE**

**CONOSCENZA  
DELL'IMPRESA  
E DEL SUO  
STATO DI  
CRISI**

**ESAME DEI  
DATI  
CONTABILI**

**ESAME DI  
BUDGET E  
BUSINESS  
PLAIN**

## 2) DIAGNOSI DELLO STATO DI SALUTE/CRISI DELL'AZIENDA

Tipizzazione della crisi in base alle seguenti prospettive:

a) Possibilità di prosecuzione dell'attività attraverso interventi di ristrutturazione aziendale

b) Possibilità di prosecuzione aziendale attraverso una ristrutturazione del debito e/o creazione di azienda Newco

c) Nessuna possibilità di prosecuzione.  
Cessazione dell'attività di impresa, attraverso:

- strumenti liquidatori previsti dalla legge
- istanza di fallimento in proprio

# Le cause di crisi di un'azienda

I fattori o cause di crisi di un'azienda possono essere di tipo interno o esterno.

## **Cause esterne:**

- macro-economiche: debolezza dei mercati finanziari, congiuntura sfavorevole;
- micro-economiche: elevata concorrenza settoriale, calo della domanda, elevata competizione dei prezzi;
- legislative: normative che possono penalizzare l'azienda ed i suoi processi produttivi.

## **Cause interne:**

- errate scelte strategiche: affidamento a terzi di fasi della produzione, ecc;
- decadimento dei prodotti e del posizionamento competitivo, legato ad errate scelte delle variabili di marketing, alla caduta di immagine del brand, alla mancanza di innovazione;
- inefficienze organizzative, commerciali, amministrative; squilibri finanziari ed economici, elevata incidenza degli oneri finanziari, sottocapitalizzazione

# Le fasi tipiche dell'analisi di bilancio:

Le fasi che caratterizzano la procedura delle analisi di bilancio possono essere così sintetizzabili:

- A) Riclassificazione dei dati:
- B) Calcolo di margini, indici e flussi.



# Schema di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario

	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>		
Attivo a breve (o capitale circolante lordo) <b>CCL</b>	Liquidità immediate <b>LI</b>	Debiti a breve termine (Passivo corrente) <b>PCR</b>	Mezzi di terzi <b>MT</b>	
	Liquidità differite <b>LD</b>	Debiti a medio lungo termine (Passivo consolidato) <b>PCS</b>		Mezzi propri <b>CN</b>
	Disponibilità non liquide <b>R</b>			
Attivo a lungo	Immobilizzazioni nette <b>AFN</b>	Capitale proprio		

# Riclassificazione conto economico a valore aggiunto (segue...)

## **Ricavi netti di vendita**

- (+/-) Variazione rimanenze prodotti finiti
- (+/-) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- (+) Incrementi di immobilizzazioni lavori interni
- (+) altri ricavi e proventi

## **Valore della produzione**

- (-) Costi per materie prime, suss., cons. e merci
- (-) Costi per servizi
- (-) Costi per il godimento di beni di terzi
- (+/-) Variazione rimanenze materie prime, suss., cons. e merci
- (-) Oneri diversi di gestione

**= Valore aggiunto (VA)**

# Riclassificazione conto economico a valore aggiunto

(-) Costi per il personale

## **Margine operativo lordo (MOL)**

(-) Ammortamenti

(-) Svalutazioni

(-) Accantonamenti

## **Margine operativo netto (MON)**

(+) Proventi finanziari

(-) Oneri finanziari

(+) Proventi straordinari)

(-) Oneri straordinari

## **Reddito ante imposte**

(-) imposte

## **Reddito netto (RN)**

# L'analisi per margini

<b>INDICE</b>	<b>FORMULA</b>
Margine di struttura primario	CN-AFN
Margine di struttura secondario	$(CN+PCS) - AFN$
Capitale di circolante netto	$CCL^* - PCR$
Margine di tesoreria	$(LD+LI) - PCR$

\*CCL = R+LD+LI

# L'analisi per indici

## 1. Indici di durata [segue...]

<b>TIPO</b>	<b>FORMULA</b>
Periodo medio di copertura del magazzino	$\frac{\text{Valore medio giacenze magazzino}}{\text{Costo del venduto}/365}$
Durata media dei crediti commerciali	$\frac{\text{Crediti v/clienti}}{\text{Ricavi di vendita}/365}$
Durata media dei debiti commerciali	$\frac{\text{Debiti v/fornitori}}{\text{Costi d'acquisto}/365}$

# L'analisi per indici

## 1. Indici di durata

+	Periodo medio di copertura del magazzini
+	Durata media dei crediti commerciali
-	Durata media dei debiti commerciali
=	Durata del ciclo capitale del capitale circolante

# L'analisi per indici

## 2. Indici di solidità

<b>TIPO</b>	<b>FORMULA</b>
Auto copertura delle immobilizzazioni	$\frac{CN}{AFN}$
Copertura delle immobilizzazioni	$\frac{CN+PCS}{AFN}$
Indipendenza finanziaria	$\frac{CN}{PCS+PCR}$

# L'analisi per indici

## 3. Indici di indebitamento

<b>TIPO</b>	<b>FORMULA</b>
Indebitamento a breve termine	$\frac{\text{PCR}}{\text{CN}}$
Indebitamento a lungo termine	$\frac{\text{CN} + \text{PCS}}{\text{AFN}}$
Indebitamento complessivo	$\frac{\text{CN}}{\text{PCS} + \text{PCR}}$



# L'analisi per indici

## 4. Indici di liquidità


<b>INDICE</b>	<b>FORMULA</b>
Current ratio (o indice di disponibilità)	$CCL/PCR$
Quick ratio (o indice della liquidità immediata)	$LI+LD/PCR$
Acid test (o indice di liquidità secca)	$LI/PCR$

# L'analisi per indici

## 5. Indici di redditività

<b>INDICE</b>	<b>FORMULA</b>
R.O.E.	Reddito netto/Capitale netto
R.O.I.	Reddito operativo/Capitale operativo
R.O.S.	Reddito operativo/fatturato netto

## FASI NEGATIVE DI TIPO STRUTTURALE



GLI "STRUMENTI" PREVISTI DALLA LEGGE PER  
AIUTARE LE IMPRESE AD USCIRE DALLA CRISI  
E RISTRUTTURARE I DEBITI

### 3) INTERVENTO:

In ipotesi di continuità aziendale	
In via stragiudiziale	In via giudiziale omologa
<b>Piano attestato di risanamento (ex art. 67 l.f.)</b>	<b>Concordato preventivo in continuità (ex art. 186 bis l.f.) o accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis l.f.)</b>

### 3) INTERVENTO: (segue..)

In ipotesi di liquidazione aziendale	
In via giudiziale omologa	In via giudiziale omologa
<b>Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis l.f.)</b>	<b>Concordato preventivo liquidatorio (ex art. 160 l.f.)</b>

# La *ratio* dell'innovazione legislativa L 134/2012 in vigore dal 11/9/2012

Lo spirito degli interventi è volto a raggiungere i seguenti obiettivi:

- denuncia tempestiva della crisi aziendale,
- protezione del debitore durante la predisposizione di un piano di ristrutturazione,
- Agevolare l'accesso a finanziamenti durante la fase di preparazione o negoziazione dell'accordo,
- Disciplinare legislativamente il concordato preventivo con continuità aziendale,
- Disciplinare una specifica responsabilità per il professionista attestatore e definirne i requisiti minimi di indipendenza.

## • **Gli obiettivi delle nuove norme**

1. incentivare l'imprenditore a esternare ed enunciare tempestivamente la propria situazione di crisi e a tutelare lo svolgimento dell'attività di impresa anche in una fase di crisi preservando il valore dell'azienda

2. migliorare l'efficienza e la flessibilità degli strumenti negoziali di composizione e soluzione delle crisi di impresa, i quali – a dispetto del carattere liquidatorio e sanzionatorio posto alla base dell'originario impianto normativo della Legge Fallimentare – assumono un ruolo sempre più centrale nella risoluzione delle crisi di impresa.

Sono stati pertanto:

- Incrementati i benefici per il debitore che enuncia le proprie difficoltà,
- Aumentate le responsabilità dei professionisti attestatori con la previsione di una specifica sanzione penale all'art. 236 bis l.f.



# IL «NUOVO» CONCORDATO PREVENTIVO

## il ricorso "in bianco" o "con riserva"

Il nuovo sesto comma dell'art. 161 l.f., stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e tutta la relativa documentazione, ivi compresa la relazione del professionista, entro un termine fissato dal Tribunale, compreso tra 60 (se pendono istanze di fallimento) e 120 giorni. Il termine richiesto dal debitore può essere prorogato **una sola volta per non più di 60gg.**

Nel medesimo termine concesso o eventualmente prorogato dal tribunale, in alternativa al deposito del piano, della proposta e della documentazione a corredo, il debitore potrà depositare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma l.f..

**PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE a cura  
della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito  
della domanda**

Da quella data il debitore è tenuto ad:



Obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa

La presentazione del ricorso «in bianco» non è possibile, se nei due anni precedenti, il ricorrente ha presentato altra domanda della medesima natura

# Il Concordato Preventivo e l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie (art. 168 L. Fall.)

La data di pubblicazione nel Registro delle imprese costituisce il termine dal quale i creditori, per titolo o causa anteriore, **non possono**, sotto pena di nullità, **iniziare o proseguire azioni esecutive** e/o cautelari sul patrimonio del debitore.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso **sono inefficaci**.

## Le novità comuni al Concordato Preventivo e agli Accordi di Ristrutturazione

**Finanziamenti dei soci**: si estende il beneficio della prededuzione anche alle ipotesi in cui la qualità di socio sopraggiunga per il finanziatore quale effetto dell'esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione o del Concordato Preventivo e con decorrenza da quel momento (art. 182-quater, comma 4° L. Fall.).

**Non c'è più il beneficio della prededuzione** per i crediti del professionista attestatore, essendo la relativa previsione stata abrogata.

Il nuovo art. 182-*quinquies* L. Fall consente ora al debitore, che abbia presentato una domanda di ammissione al Concordato Preventivo ovvero una domanda di omologazione di un Accordo di Ristrutturazione (o anche solo la proposta di Accordo di Ristrutturazione funzionale alla moratoria anticipata), di richiedere al Tribunale l'autorizzazione a **contrarre finanziamenti prededucibili**



# **Nuova disciplina della ricapitalizzazione delle imprese in crisi**

## Sterilizzazione degli obblighi di ripianamento delle perdite: il nuovo 182 sexies L.F.

La L. 134/2012 è opportunamente intervenuta anche sulle norme che regolamentano la copertura delle perdite nelle società di capitali in stato di crisi introducendo una sorta di "sospensione temporanea".

Gli effetti sospesi riguardano infatti, non il 1° comma dell'art. 2446 c.c. (spa), nè i commi 1°, 2° e 3° dell'art. 2482 bis (srl) ma solo i commi finali degli articoli, nonché gli artt. 2447 e 2482 ter.

La ratio della norma è quella di consentire che l'adozione di provvedimenti di ripianamento o ricapitalizzazione vengano rinviati sino all'omologa, consentendo così di **beneficiare di eventuali riduzioni delle perdite per effetto delle sopravvenienze attive generate dalla riduzione delle passività.**

<b>Decorrenza dal deposito</b>	<b>Termine</b>	<b>Effetti</b>
Domanda di concordato in bianco		Sospensione degli effetti degli artt:
Domanda di Concordato preventivo	Omologazione della richiesta	-2446, comma 2 e 3 c.c. -2447 c.c. -2482 bis, commi 4,5 e 6 -2482 ter c.c. -2484 n. 4 e 2545 duodecies
Proposta di accordo di ristrutturazione		
Accordo di Ristrutturazione		

## Obblighi degli amministratori in caso di perdita del capitale

### Anteriormente all'apertura della procedura:

In caso di perdita del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale



Accertamento «senza indugio» della causa di scioglimento e provvedimenti ex art. 2447 c.c.

Gli amministratori sono tenuti a gestire la società **solo al fine di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale.**

Si applica l'art. 2486 c.c. che prevede la responsabilità personale e solidale degli amministratori per i danni arrecati ai soci, ai creditori ed ai terzi.



## **Dall'avvio del piano di risanamento, vale a dire deposito del ricorso:**

Perdita del capitale al di sotto del minimo legale



### **Nessuna responsabilità dell'organo gestorio**

Gli amministratori non sono più soggetti, fino all'omologa del concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione, all'obbligo ed alla responsabilità di cui all'articolo 2486 c.c.

L'art. 182 sexies li preserva pertanto dal 2485, 1° comma, c.c. per ritardi od omissioni nell'accertamento della perdita rilevante e dalla pubblicizzazione della relativa causa di scioglimento.

# **SOGGETTI NON FALLIBILI**

## **REQUISITI DI FALLIBILITA' art. 1 L.F.**

Indipendentemente dall'attività esercitata, sono sottoposti al rischio di fallimento le imprese che superano anche solo uno dei seguenti limiti:

- nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento: attivo patrimoniale superiore, a € 300.000,00 ovvero ricavi superiori a € 200.000,00
- debiti complessivi (comunque accertabili) superiori a € 500.000,00

# LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il decreto legge **22 dicembre 2011, n. 212** ha introdotto una disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, che riguarda tanto le famiglie quanto gli enti collettivi cui non si applicano le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, attraverso la previsione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi.

A poco più di un mese di distanza, tale materia è stata nuovamente disciplinata dal capo II, articoli 6-20, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", la quale non è legge di conversione del d.l. 212/2011.

Successivamente, la legge 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, **ha soppresso tutti gli articoli in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

Con il DL n. 179 del 18/10/2012 (in fase di conversione) lo strumento è stato in gran parte riscritto con l'introduzione, tra l'altro, di una alternativa all'accordo che prevede la mera liquidazione del patrimonio del debitore.

## SOGGETTI INTERESSATI DALLA DISCIPLINA

I soggetti c.d. “**non fallibili**”, tra cui – si ritiene – rientrano anche i **consumatori**, oltre a:

- 1) gli imprenditori commerciali **non fallibili** per mancanza dei requisiti dimensionali (c.d. “imprenditori sotto soglia”: attivo  $\leq$  300.000 + ricavi  $\leq$  200.000 + debiti  $\leq$  500.000);
- 2) gli **enti non commerciali**;
- 3) gli **imprenditori agricoli**, i quali possono altresì accedere anche all’Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis ed alla Transazione Fiscale ex art. 182-ter in forza della modifica normativa introdotta dalla L. 111 del 15/7/2011;
- 4) i lavoratori autonomi;
- 5) i debitori civili, che non esercitano attività d’impresa.